

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1770)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(MORO)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(TANASSI)

col **Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile**

(PRETI)

e col **Ministro della Marina Mercantile**

(COPPO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 AGOSTO 1974

Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: A) Accordo tra l'Italia e l'Etiopia per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea, con Scambio di Note, firmato ad Addis Abeba il 25 novembre 1971; B) Convenzione tra l'Italia e la Cecoslovacchia per evitare la doppia imposizione sui redditi e il patrimonio afferenti l'esercizio della navigazione aerea e marittima, firmata a Praga il 28 agosto 1973

ONOREVOLI SENATORI. — Gli atti che formano oggetto del presente disegno di legge: l'Accordo italo-etiopeo per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea (Addis Abeba, 25 novembre 1971) e la Convenzione italo-cecoslovacca per evitare la doppia imposizione sui redditi e il patrimonio afferenti l'esercizio della navigazione marittima ed aerea (Praga, 28 agosto 1973), non si discostano e nella forma e nella sostanza dagli Accordi di analoga natura, che l'Italia ha concluso con altri Paesi.

Con tali atti le autorità competenti si impegnano da una parte e dall'altra ad esentare i redditi provenienti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea (solo aerea, per

quanto concerne l'Accordo italo-etiopeo), effettuato dalle compagnie di bandiera, esercenti tali attività, dalle imposte sui redditi e da ogni altra imposizione sui redditi e sul patrimonio imponibile rispettivamente nei Paesi contraenti. Ciò in quanto la gestione di tali servizi risulta in realtà molto gravosa per effetto della contemporanea applicazione in entrambi gli Stati di imposte di analoga natura sugli stessi redditi. Entrambi gli Accordi prevedono altresì che l'esenzione fiscale si applichi anche a favore delle imprese di ciascuno dei Paesi contraenti che partecipano ad un fondo comune, *pool*, ad un esercizio in comune o ad un organismo internazionale d'esercizio limitatamente al reddito ed al patrimonio di dette imprese.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare:

a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Impero di Etiopia per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea, con Scambio di Note, firmato ad Addis Abeba il 25 novembre 1971;

b) Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista cecoslovacca per evitare la doppia imposizione sui redditi e il patrimonio afferenti l'esercizio della navigazione marittima ed aerea, firmata a Praga il 28 agosto 1973.

**Art. 2.**

Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo 3 di ciascuno dei suindicati atti.

## A C C O R D O

FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELL'IMPERO  
DI ETIOPIA PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE SUI REDDITI DERIVANTI  
DELL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE AEREA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dell'Impero di Etiopia, animati dal desiderio di concludere un Accordo per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea, hanno convenuto quanto segue:

## Articolo 1

Ai fini del presente Accordo:

- 1) L'espressione « esercizio della navigazione aerea » significa attività professionale di trasporto via aerea di persone, animali, merci e posta svolta da proprietari, locatari o noleggiatori di aeromobili, compresa la vendita di biglietti di passaggio e simili per il trasporto di passeggeri e merci.
- 2) Per « Compagnia aerea di bandiera italiana », si intende la Compagnia aerea italiana designata, costituita conformemente alle leggi italiane ed avente la sede della direzione effettiva nel territorio della Repubblica Italiana.
- 3) Per « Compagnia aerea di bandiera etiopica » si intende la Compagnia aerea etiopica designata, costituita conformemente alle leggi etiopiche ed avente la sede della direzione effettiva nel territorio dell'Impero Etiopico.

## Articolo 2

- 1) Il Governo italiano si impegna ad esentare i redditi provenienti dall'esercizio della navigazione aerea fra l'Italia, l'Etiopia e gli altri Paesi, effettuato dalla Compagnia aerea di bandiera etiopica esercente tale attività, dalle imposte sui redditi e da ogni altra imposizione avente per base i redditi imponibili in Italia.
- 2) Il Governo etiopico si impegna ad esentare i redditi provenienti dall'esercizio della navigazione aerea fra l'Etiopia, l'Italia e gli altri Paesi, effettuato dalla Compagnia aerea di bandiera italiana esercente tale attività, dalle imposte sui redditi e da ogni altra imposizione avente per base i redditi imponibili in Etiopia.
- 3) L'esenzione fiscale prevista dai precedenti paragrafi 1 e 2 si applica anche in favore delle imprese italiane e delle imprese etiopiche di navigazione aerea che partecipano ad un fondo comune « pool », ad un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio, limitatamente al reddito di dette imprese.

## Articolo 3

Il presente Accordo entrerà in vigore quindici giorni dopo la data dello scambio degli strumenti di ratifica; esso avrà effetto per i redditi della navigazione aerea realizzati a partire dal primo giugno millenovecentosessantaquattro.

## Articolo 4

Il presente Accordo resterà in vigore a tempo indeterminato ma potrà essere denunciato da ciascuna parte contraente mediante preavviso scritto di sei mesi; in tale caso esso cesserà di avere effetto dal primo gennaio successivo a quello in cui scade il preavviso di sei mesi.

Fatto in Addis Abeba il giorno venticinque del mese di novembre millenovecentosettantuno in triplice esemplare, nelle lingue italiana, amarica ed inglese tutti e tre i testi facenti ugualmente fede; in caso di divergenze prevarrà il testo inglese.

*Per il Governo  
della Repubblica Italiana*

MARIO ZAGARI

*Per il Governo  
dell'Impero di Etiopia*

MAMMO TADESSE

## A G R E E M E N T

## BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE IMPERIAL ETHIOPIAN GOVERNMENT FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION ON REVENUES RESULTING FROM THE EXERCISE OF COMMERCIAL AIR TRANSPORT

The Government of the Italian Republic and the Imperial Ethiopian Government, desirous to conclude an Agreement between their two countries to avoid double taxation on revenues resulting from the exercise of Commercial Air Transport, have agreed as follows:

## Article 1

In this Agreement:

- 1) "Exercise of Commercial Air Transport" means the professional exercise of the activity of transport by air of persons, animals, goods and mail, carried out by proprietors, lessees or charters of aircraft, including the sale of travel tickets and other documents relating to the transport of passengers and goods.
- 2) "The National carrier of Italy" means the Italian designated carrier incorporated under Italian law and having the seat of its effective management in the territory of the Italian Republic.
- 3) "The National carrier of Ethiopia" means the Ethiopian designated carrier incorporated under Ethiopian law and having the seat of its effective management in the territory of the Ethiopian Empire.

## Article 2

1) The Italian Government undertakes to exempt revenues resulting from the exercise of Commercial Air Transport between Italy, Ethiopia and other countries, carried out by the national carrier of Ethiopia which is engaged in such activities, from income taxes and from any other taxes having as basis the revenues taxable in Italy.

2) The Ethiopian Government undertakes to exempt revenues resulting from the exercise of Commercial Air Transport between Ethiopia, Italy and other countries, carried out by the national carrier of Italy which is engaged in such activities, from income taxes and from any other taxes having as basis the revenues taxable in Ethiopia.

3) The fiscal exemption foreseen in the paragraph (1) and (2) of this Article are applicable also to Italian and Ethiopian enterprises participating in a "pool", in a joint operation agreement, in an international operating body; the exemption will be limited to the revenues pertaining to the said enterprises.

## Article 3

The present Agreement shall enter into force fifteen (15) days after the date of the exchange of the instruments of ratification. The present Agreement will have effect on the revenues deriving from the activities of Commercial Air Transport accruing after June 1st. 1964.

## Article 4

The present Agreement shall remain in force indefinitely, but may be terminated by each of the two Contracting Parties with a written notice of six months. In such event, the Agreement shall cease to be effective as from the first of January in the calendar year next following that year in which the six month's notice expires.

Done at Addis Abeba on this twenty fifth November, 1971 One Thousand Nine Hundred and Seventy One, in triplicate in the Italian, Amharic and English languages; and all three texts being equally authentic, except that in case of divergency the English text shall prevail.

*For the Government  
of the Italian Republic*

MARIO ZAGARI

*For the Imperial  
Ethiopian Government*

MAMMO TADESSE

Addis Abeba, 25 novembre 1971

Eccellenza,

ho l'onore di riferirmi all'Accordo inteso ad evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea, concluso in data odierna tra i nostri due Paesi.

Ai fini di una più esatta individuazione delle imprese destinatarie dell'accordo stesso, all'espressione "designated carrier" contenuta nell'articolo 1 numeri 2 e 3 del medesimo, verrà attribuito, da parte italiana, il significato stabilito per l'espressione "designated airlines" nell'articolo 1 lettera C dell'Accordo italo-etiopico sui servizi aerei concluso a Roma il 21 marzo 1967.

Sarò grato a V. E. se vorrà confermarmi l'accordo del Governo etiopico su quanto precede.

Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

MARIO ZAGARI

S. E. MAMMO TADESSE

*Ministro delle Finanze*

*Ministero Imperiale delle Finanze*

Addis Abeba

IMPERIAL ETHIOPIAN GOVERNMENT  
MINISTRY OF FINANCE

Addis Abeba, 25 novembre 1971

Eccellenza,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna, il cui testo è il seguente:

« Ho l'onore di riferirmi all'Accordo inteso ad evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea, concluso in data odierna tra i nostri due Paesi.

Ai fini di una più esatta individuazione delle imprese destinatarie dell'accordo stesso, all'espressione "designated carrier" contenuta nell'articolo 1 numeri 2 e 3 del medesimo, verrà attribuito, da parte italiana, il significato stabilito per l'espressione "designated airlines" nell'articolo 1 lettera C dell'Accordo italo-etiopico sui servizi aerei concluso a Roma il 21 marzo 1967.

Sarò grato a V.E. se vorrà confermarmi l'accordo del Governo etiopico su quanto precede ».

Ho l'onore di esprimere l'accordo del Governo dell'Impero d'Etiopia su quanto sopra.

Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

MAMMO TADESSE

S. E. MARIO ZAGARI

*Ministro per il Commercio con l'Estero*

## CONVENZIONE

TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA SOCIALISTA CECOSLOVACCA  
PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE SUI REDDITI E IL PATRIMONIO AFFERENTI  
L'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista cecoslovacca, animati dal desiderio di concludere una Convenzione tra i due Paesi per evitare la doppia imposizione sui redditi e il patrimonio afferenti l'esercizio della navigazione marittima ed aerea in traffico internazionale, hanno convenuto quanto segue:

## Articolo 1

Ai fini della presente Convenzione le espressioni seguenti hanno il significato di cui qui appresso:

1) Per « esercizio della navigazione marittima ed aerea » si intende l'attività professionale di trasporto per mare e per via aerea di persone, animali, merci e posta, esercitata da proprietari, noleggiatori e armatori o da esercenti di navi o di aeromobili, compresa la vendita di biglietti di passaggio e simili per il trasporto di passeggeri e merci.

2) Per « imprese cecoslovacche » si intendono lo Stato cecoslovacco, gli enti pubblici cecoslovacchi, sia a carattere nazionale che locale e le persone fisiche residenti, agli effetti fiscali, in Cecoslovacchia e non residenti in Italia, nonché le società di capitali e di persone costituite conformemente alle leggi cecoslovacche e aventi la sede della direzione effettiva nel territorio della Repubblica socialista cecoslovacca.

3) Per « imprese italiane » si intendono lo Stato italiano e gli enti pubblici italiani, sia a carattere nazionale che locale e le persone fisiche residenti, agli effetti fiscali, in Italia e non residenti in Cecoslovacchia, nonché le società di capitali e di persone costituite conformemente alle leggi italiane e aventi la sede della direzione effettiva nel territorio della Repubblica italiana.

## Articolo 2

1) Il Governo cecoslovacco si impegna a esentare i redditi e il patrimonio afferenti l'esercizio della navigazione marittima ed aerea tra la Cecoslovacchia, l'Italia e gli altri Paesi, effettuato sotto bandiera nazionale da imprese italiane esercenti tale attività, dalle imposte sui redditi e sul patrimonio e da ogni altra imposizione avente per base i redditi ed il patrimonio imponibili in Cecoslovacchia.

2) Il Governo italiano si impegna a esentare i redditi e il patrimonio afferenti l'esercizio della navigazione marittima ed aerea tra l'Italia, la Cecoslovacchia e gli altri Paesi, effettuato sotto bandiera nazionale da imprese cecoslovacche esercenti tale attività, dalle imposte sui redditi e sul patrimonio e da ogni altra imposizione avente per base i redditi e il patrimonio imponibile in Italia.

3) L'esenzione fiscale stabilita nei precedenti paragrafi 1 e 2 si applica anche a favore delle imprese cecoslovacche e delle imprese italiane di navigazione marittima ed aerea che partecipano ad un fondo comune « pool », ad un esercizio in comune o ad un organismo internazionale d'esercizio, limitatamente al reddito ed al patrimonio di dette imprese.



## Articolo 3

La presente Convenzione è soggetta a ratifica o approvazione conformemente alle relative disposizioni costituzionali in vigore nei due Stati contraenti ed entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica o di approvazione.

Essa avrà effetto per i redditi e il patrimonio afferenti l'esercizio della navigazione marittima ed aerea effettuato a partire dal 1° gennaio 1966.

## Articolo 4

La presente Convenzione rimarrà in vigore a tempo indeterminato, ma potrà essere denunciata da ciascuno dei due Governi mediante preavviso scritto di sei mesi. In tal caso, essa cesserà di avere effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di scadenza dei sei mesi.

In fede di che, i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.

FATTO a Praga il 28 agosto 1973 in duplice esemplare nelle lingue italiana e ceca, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

*Per il Governo  
della Repubblica italiana*

PIER LORENZO CROVETTO

*Per il Governo della  
Repubblica socialista cecoslovacca*

MICHALA PANCÁKA